



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari (BA), Via Amendola n. 201/7, rappresentata dal dott. Antonino Di Geronimo, in qualità di Direttore Regionale della Puglia

GUARDIA DI FINANZA – Comando Regionale Puglia, con sede in Bari (BA), Largo Trizio n. 1, rappresentata dal Colonnello Bruno Salsano, in qualità di Comandante Provinciale di Lecce

COMUNE DI GALATINA, con sede in Galatina (LE), Via Umberto I n. 40, rappresentato dal dott. Guida Aprea, in qualità di Commissario Straordinario

da qui in avanti “**Parti**”

VISTI

- ✓ l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede - al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- ✓ l'art. 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni, che stabilisce - per gli anni dal 2012 al 2017 - l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale;
- ✓ l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all'accertamento di redditi delle persone fisiche;
- ✓ il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 novembre 2008 che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed

i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;

- ✓ l'articolo 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che - ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- ✓ il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
- ✓ il protocollo d'intesa sottoscritto in Bari l'11 marzo 2015 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia e l'ANCI Puglia, finalizzato a definire attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio regionale, del processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

- 1.1 Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione amministrativa.
- 1.2 La Direzione Regionale della Puglia garantisce il coordinamento dell'attività degli Uffici, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
- 1.3 La Guardia di Finanza garantisce il coordinamento dell'attività dei Reparti del Corpo, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Direttiva Generale annuale per l'Azione Amministrativa e la Gestione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni di servizio emanate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.
- 1.4 La Direzione Regionale della Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e il Comune individuano di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all'attività di contrasto all'evasione e alla migliore definizione della segnalazione qualificata. In tale contesto, la Direzione Regionale della Puglia si impegna a fornire ogni utile supporto informativo nonché indicazioni operative in ordine a tipologie e modalità dell'attività di accertamento.

1.5 In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi prefissati possano essere perseguiti mediante:

- a) il monitoraggio delle segnalazioni inviate dal Comune e le risultanze che le stesse hanno avuto in termini di accertamento, nonché la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento;
- b) il costante confronto tra le Parti contraenti da realizzarsi anche attraverso la rete di referenti prevista al successivo art. 3.

Art. 2

2.1 Il Comune:

- a) collabora con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;
- b) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;
- c) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai Reparti della Guardia di Finanza competenti le "Segnalazioni qualificate" inerenti agli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 Si intendono "Segnalazioni qualificate", le segnalazioni che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati fatti, atti, negozi giuridici e quant'altro evidenzia fenomeni evasivi senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.

Le posizioni segnalate dal Comune devono caratterizzarsi per l'assoluta certezza del comportamento evasivo o elusivo del soggetto operante sul proprio territorio di competenza, nella consapevolezza che detto comportamento integri i presupposti per la contestazione della condotta anti-giuridica anche con riferimento ai tributi erariali.

Le segnalazioni inviate dal Comune sono corredate dal nominativo del responsabile dell'Ente locale che ha originato la trattazione con il relativo recapito telefonico.

- 2.3 Gli ambiti oggetto di segnalazione sono quelli previsti dal citato provvedimento del 3 dicembre 2007 ed ulteriormente definiti, in termini di competenza con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2012/78785 del 29 maggio 2012. Gli ambiti specifici in riferimento ai quali possono essere trasmessi i flussi informativi all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza vengono elencati nell'Allegato 1 al presente protocollo d'intesa.

Art. 3

- 3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo le Parti si impegnano a costituire una rete di referenti composta dal personale individuato dalle tre istituzioni.
- 3.2 I referenti realizzano un costante confronto tra loro in merito all'individuazione di peculiari fenomenologie evasive presenti sul territorio comunale, per meglio indirizzare le attività istruttorie del Comune finalizzate alla predisposizione e all'invio delle "Segnalazioni qualificate".
- 3.3 Per il funzionamento della rete di referenti ogni istituzione mette a disposizione le proprie strutture. Le spese eventualmente necessarie per il funzionamento della rete dei referenti sono sostenute da ciascuna delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

- 4.1 Per la trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, il Comune si avvale dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell'ambito della procedura informatica fornita

dall’Agenzia a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cooperazione informatica stipulata, secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008 e successivamente integrate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/78785 del 29 maggio 2012.

- 4.2 I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 4.3 Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è riservato esclusivamente agli operatori/militari incaricati dell’attività di accertamento e contrasto all’evasione, vincolati all’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’art. 66 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 68 del d.P.R. n. 600/1973.

Art. 5

La Direzione Regionale della Puglia e la Guardia di Finanza garantiscono la disponibilità di propri rappresentanti per incontri formativi sul tema della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale.

Art. 6

Il presente protocollo d’intesa ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d’intesa tra le Parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, le Parti faranno riferimento al protocollo d’intesa nazionale ed al protocollo d’intesa regionale.

Bari, 3 maggio 2017

Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale della Puglia

firmato **Antonino Di Geronimo**

Guardia di Finanza

Il Comandante Provinciale di Lecce

firmato **Bruno Salsano**

Comune di Galatina

Il Commissario Straordinario

firmato **Guido Aprea**

ALLEGATO 1

Segnalazioni qualificate da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza

AMBITO D'INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni

A) Svolgimento attività senza Partita IVA

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione del codice fiscale.

B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell'Agenzia delle Entrate** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della partita IVA.

C) Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della Partita IVA.

D) Affissione pubblicitaria abusiva

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite attraverso l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell'Agenzia delle Entrate**.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 2 - Urbanistica e Territorio

A) Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) segnalazioni relative ai *professionisti* che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio.

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

2) segnalazioni relative agli *imprenditori* che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio.

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 3 - Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

A) Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

C) Accertamento per omessa dichiarazione ICI / IMU / TASI

Segnalazioni riguardanti la *mancata od infedele dichiarazione della rendita catastale dell'immobile*.

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

D) Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA / TARES / TARI

Segnalazioni riguardanti la possibile *locazione in nero*.

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

E) Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

AMBITO D'INTERVENTO 4 - Segnalazione Residenze Fiscali all'estero

A) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

B) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle Entrate**.

C) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza oltre il triennio

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 5 - Beni Indicanti Capacità Contributiva

La tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

A) Segnalazioni relative a “*soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva*”.

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell’**Agenzia delle Entrate**.

B) Segnalazioni relative a “*soggetti interponenti*”.

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.